

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5199 del 28/09/2017
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 ĵ Ditta PIACENZA PETROLI S.P.A. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "vendita al dettaglio di carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Località Torricelle, Strada Valnure n° 15.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5392 del 28/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **PIACENZA PETROLI S.P.A.** Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "vendita al dettaglio di carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Località Torricelle, Strada Valnure n° 15.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **PIACENZA PETROLI S.P.A.** - avente sede legale in Comune di Piacenza, Località Torricelle, Strada Valnure n° 11 - presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota del 7 marzo 2017 con prot. n. 30657 (acquisita agli atti in data 17 marzo 2017, prot. n. 3042), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "vendita al dettaglio di carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Località Torricelle, Strada Valnure n° 15.

Rilevato che l'istanza è stata avanzata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dal Suap del Comune di Piacenza con nota del 1 giugno 2017, prot. n. 61172 ed assunta al prot. Arpa n. 6512 in pari data;

Verificato che:

- presso l'insediamento (impianto di distribuzione carburanti con autolavaggio):
 - le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio vengono convogliate in un sistema di depurazione costituito da: separatore fanghi, separatore oli, biofiltrazione, vasca di ricircolo delle acque depurate;
 - le acque di prima pioggia vengono convogliate in un sistema di trattamento costituito da: pozzetto deviatore, n° 2 vasche di accumulo e disoleatore con filtro a coalescenza;
 - le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici e dal bar) vengono convogliate in un impianto di depurazione costituito da una vasca di accumulo e una di ossidazione (quelle provenienti dal bar vengono pretrattate con un pozzetto degrassatore, mentre quelle provenienti dai servizi igienici con fossa Imhoff);
- le acque reflue in uscita da ciascun impianto di trattamento/depurazione, come sopra specificati, si uniscono in un'unica condotta dando origine ad un unico scarico classificato come scarico di acque reflue industriali; tale scarico è dotato di un unico pozzetto di campionamento fiscale indicato con un cerchio verde nella Tavola 2 "PLANIMETRIA STATO FINALE" del 04/02/2012;
- ai sensi del punto 2), comma 2.4, della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali "*anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in*

cui confluiscono anche eventuali reflui domestici”;

- le acque di “seconda pioggia”, a seguito dell’attivazione del by-pass posto nel pozzetto deviatore del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, nonché le “acque pluviali” vengono convogliate separatamente a valle del pozzetto di campionamento fiscale;
- lo scarico di acque reflue industriali recapita nel corpo idrico superficiale “canale consortile San Lazzaro” (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico di acque reflue industriali era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1971 del 02/10/2012 (parte integrante dell’Atto Autorizzatorio Unico Finale del 04/04/2013, prot. n° 27863, rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza);

Acquisiti nel merito:

- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Sezione Provinciale dell’ARPA con nota del 22/06/2017, prot. n° PGPC/2017/7456;
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota del 24/07/2017, prot. n° CBP/7552 (acquisita agli atti il 27/07/2017 con prot. n° PGPC/2017/9168);

Preso atto che il Comune di Piacenza interpellato, rispetto agli adempimenti previsti dalla L.n. 447/95, con nota del 16 giugno 2017, prot. n. 66927 pervenuta a questa Struttura in pari data ed assunta al prot. n. 7122 ha comunicato che: *“.....omissis.....la Ditta non è tenuta a presentare la comunicazione relativa all’impatto acustico in quanto dichiara il proseguimento senza modifiche delle attività svolte.....”;*

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”;*
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *“Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;*
- le Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;*
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale”;*
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *“Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;*
- il D. Lgs. n. 160/2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113”;*
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni”;*

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpe per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 87 in data 1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **PIACENZA PETROLI S.P.A.** per l'attività "vendita al dettaglio di carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Località Torricelle, Strada Valnure n° 15;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n. 99 del 30.12.2015 e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **PIACENZA PETROLI S.P.A.** (C. FISC. 02573970346), avente sede legale in Comune di Piacenza, Località Torricelle, Strada Valnure n° 11, per l'attività di "vendita al dettaglio di carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Località Torricelle, Strada Valnure n° 15. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione – di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale consortile San Lazzaro";
2. **di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. **di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali**, le seguenti **prescrizioni**:
 - a) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento/depurazione dovranno essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - b) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento/depurazione, secondo quanto previsto dai manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi, dei grassi e degli oli dai medesimi impianti di trattamento/depurazione, nonché la sostituzione del filtro a coalescenza. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) la pompa posta all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima corrispondente a quella prevista dalla scheda tecnica dello stesso desoleatore;
 - d) la rete di fognatura dello stabilimento dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando una periodica pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione con particolare attenzione alla rimozione di sedimenti e detriti dai pozzetti sottostanti le griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti, disservizi o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento/depurazione ovvero avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - g) dovrà essere preventivamente comunicata, a questa Amministrazione, ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento/depurazione o variazione delle modalità dello scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo:

- che i fanghi, gli oli, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia impianti di trattamento/depurazione o della rete fognaria dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza nel parere del 24/07/2017, prot. n° CBP/7552;

5. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1971 del 02/10/2012 (parte integrante dell'Atto Autorizzatorio Unico Finale del 04/04/2013, prot. n° 27863, rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza);
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.